

Università. Sentenza del Consiglio di Stato

Niente diritto di voto per i professori poco produttivi

Antonello Cherchi
 ROMA

■ I docenti universitari che fanno poca ricerca o che hanno riportato un giudizio negativo sull'insegnamento possono essere esclusi dalle votazioni per il rinnovo degli organi accademici. Così ha fatto l'università La Sapienza di Roma, che nel proprio statuto ha inserito un simile vincolo, il quale è stato riconosciuto legittimo dal Consiglio di Stato (sentenza 1929/2015, sesta sezione).

Contrariamente a quanto affermato dal Tar del Lazio, che aveva annullato la norma dello statuto, i giudici di appello hanno sostenuto che la limitazione del diritto di voto attivo ai docenti poco produttivi non viola né il principio di ragionevolezza, né quello di proporzionalità.

La possibilità per gli atenei di decidere autonomamente anche in materia di elettorato attivo discende, infatti, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legge 8/2002, convertito dalla legge 56 dello stesso anno. Con quella norma - ha spiegato il Consiglio di Stato - il legislatore ha voluto legare a «criteri di premialità e di miglioramento della performance organizzativa e individuale, che informano l'intera disciplina del settore universitario», tutta una serie di obiettivi: dall'attribuzione delle risorse finanziarie, al trattamento retributivo, alla composizione degli organi di valutazione.

Lo statuto della Sapienza costituisce espressione di quei criteri, incentivando, secondo il principio di ragionevolezza, «l'instaurazione di un "circuito virtuoso" tra composizione del corpo elettorale (...) e correlativo presumibile atteggiamento

degli organi elettivi, evitando il rischio di creare un "cortocircuito vizioso" fortemente penalizzante per l'università».

Il fatto, poi, che l'inattività dei docenti si possa misurare sulla base di criteri «sufficientemente certi» - per la produzione scientifica si fa riferimento ai dati raccolti secondo gli standard messi a punto dal ministero dell'università insieme al Cineca (il consorzio interuniversitario che si occupa di elaborare le informazioni degli atenei) e per l'attività didattica valgono i giudizi del nucleo di valutazione dell'ateneo, poi tra-

VALE IL MERITO

I giudici d'appello riconoscono la legittimità della regola introdotta nello statuto della Sapienza di Roma

smessi all'Anvur, l'agenzia di valutazione nazionale - rafforza la ragionevolezza della previsione contenuta nello statuto della Sapienza.

Niente da dire, infine, anche sulla proporzionalità della regola, perché l'esclusione dei docenti fannulloni dal diritto di voto è solo temporanea e perdura fino al conseguimento di un nuovo giudizio positivo. Si tratta, pertanto, di «una previsione che contempera in maniera equilibrata la compressione degli appartenenti al corpo elettorale con gli interessi dell'università al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento organizzativo e prestazionale, essenziale per il conseguimento di adeguate risorse finanziarie».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondo residuale a scatto unico
 Nuovo modo di investire per il medio e lungo periodo (per i professionisti)

Indice	Valore	Variazione
Indice di Borsa	100	0%
Indice di Rendimenti	100	0%
Indice di Inflazione	100	0%
Indice di Crescita	100	0%

IL TUO 5 X MILLE
 A FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ITALICO **9707537015**
 Ogni giorno accogliamo oltre 1000 persone in Italia.